

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Importi minimi per i versamenti

Articolo 11 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Dirigente responsabile dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nell'arco di ciascun anno solare.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1°, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, di:
 - a) promozione turistica e commerciale, in particolare attraverso investimenti culturali;
 - b) cura e manutenzione del decoro urbano;
 - c) viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;
 - d) investimenti sulla mobilità locale;
 - e) controllo sull'abusivismo fiscale ed edilizio connesso alle attività ricettive con possibilità dell'istituzione di una task force sovra comunale;
 - f) interventi per la risoluzione della problematica del "digital divide" nelle zone rurali.
5. A tale riguardo, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.
6. La distribuzione delle risorse verrà sottoposta al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del turismo e dell'agricoltura, che avrà luogo all'interno dei "Panel di indirizzo" comunali previsti dalla normativa regionale istitutiva degli Osservatori Turistici di Destinazione.

Art. 2

Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Sono soggetti passivi dell'imposta gli ospiti, ossia le persone fisiche che, senza avere domicilio fiscale nel Comune di Bagno a Ripoli, utilizzano l'offerta turistica esistente sul territorio, ivi compresa quella praticata attraverso unità immobiliari che, pur aventi i requisiti strutturali e/o igienico edilizi della civile abitazione, vengono utilizzati a carattere turistico ricettivo e gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità. Pertanto anche l'ospite di unità abitative di tipo residenziale date in locazione a turisti, nel corso di una o più stagioni, sebbene gestite in forma non imprenditoriale, è assoggettato al pagamento della suddetta imposta.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Bagno a Ripoli in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line, previa sottoscrizione di specifica convenzione, a cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno.

Art. 3

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere (alberghi e campeggi) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle"; per le strutture extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (residence) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "chiavi"; per le altre strutture extralberghiere, come previste dalla normativa regionale, la misura è definita in maniera unica differenziata per tipologia (agriturismo, affittacamere etc.).
3. L'imposta si applica:
 - fino al 4° giorno di soggiorno consecutivo nello stesso albergo, campeggio, casa per ferie, ostello e affittacamere (professionale e non);

- fino al 7° giorno di soggiorno consecutivo nello stesso agriturismo, casa vacanze, residence, residenza d'epoca e civili abitazioni locate per finalità turistiche.
4. In caso di pagamento al momento della prenotazione mediante piattaforma on line, per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionali, sarà applicata la stessa tariffa per un numero massimo di notti identico per tutte le strutture extra alberghiere che sarà stabilito al momento di approvazione della tariffa.
 5. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro il 16 (sedici) del mese successivo al Comune ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Bagno a Ripoli;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - c) malati (anche ricoverati in day hospital) o soggetti (non più di due per ogni degente) che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
 - f) portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
 - g) i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere);
 - h) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purché in possesso di un'apposita attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. In caso di prenotazione on line, per effetto del pagamento anticipato, l'eventuale richiesta di rimborso dovrà essere presentata dal soggetto interessato mediante compilazione di apposito formulario, messo a disposizione dalla piattaforma che, dopo le opportune verifiche da parte del Comune, provvederà ad erogare direttamente il suddetto rimborso all'ospite.

Art. 5

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura extra alberghiera presenta comunicazione periodica al Comune di Bagno a Ripoli, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, indicando il numero totale dei pernottamenti avvenuti.

Il gestore della struttura alberghiera presenta comunicazione periodica al Comune di Bagno a Ripoli mensilmente entro il 16 (sedici) del mese successivo, indicando il numero totale dei pernottamenti avvenuti.

2. Nel caso in cui nel periodo di riferimento (trimestre o mese) non si siano verificate presenze, non è dovuta alcuna comunicazione.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno devono presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica con le modalità approvate con decreto ministeriale.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi supporti (cartelli, prezziari delle camere, ecc) dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno (i supporti informativi saranno predisposti e forniti dal Comune) e su qualsiasi altro canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compreso tutti i siti web e portali/piattaforme.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1[^], entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno per il periodo considerato utile in relazione alla tipologia delle strutture. Solo in caso di prenotazione su piattaforma on line convenzionata la tariffa e il numero massimo di notti su cui applicarla è identico per tutte le strutture extra alberghiere, ed il pagamento sarà anticipato secondo le modalità previste all'art. 3, comma 4, del presente regolamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Bagno a Ripoli. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. I gestori delle strutture extra alberghiere e le piattaforme on line, effettuano il versamento delle somme riscosse al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre.
I gestori delle strutture alberghiere effettuano il versamento delle somme riscosse al Comune a titolo d'imposta di soggiorno mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo.
5. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.
6. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Bagno a Ripoli presso la Tesoreria Comunale;
ed esclusivamente
 - c) mediante il sistema PagoPA dal momento in cui diventerà operativo.

Art. 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui precedente articolo 5, utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161[^], 162[^] e 163[^], della L. n. 296/2006.
4. L'Amministrazione per il reperimento delle informazioni utili all'attività di accertamento, si può avvalere oltre che dei dati forniti dall'Osservatorio Provinciale sul Turismo in riferimento alla rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici e dalla Questura, in riferimento alle procedure di cui all'art.109 TULPS, anche dei controlli effettuati presso la struttura ricettiva dal personale del servizio di Polizia Municipale volti a verificare:
 - l'effettivo numero degli ospiti soggetti e non ad imposta;
 - i relativi pernottamenti presso le strutture;
 - l'avvenuto pagamento del tributo.

Art. 8
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1[^], primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 5 e al pagamento della relativa imposta, l'ufficio competente emette avviso di accertamento determinando la predetta imposta sulla base dei pernottamenti calcolati secondo il numero dei posti letto autorizzati per la durata del periodo di riferimento.

Per le civili abitazioni locate per finalità turistiche, l'imposta verrà determinata sulla base della potenziale ricettività di queste ultime.

Art. 9
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Art. 10
Importi minimi per i versamenti

1. L'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi per ogni periodo di riferimento, in riferimento al singolo caso, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.
2. L'ufficio è conseguentemente esonerato dai relativi adempimenti.

Art. 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 13

Dirigente responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Bagno a Ripoli.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dall'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296;
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento è pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Bagno a Ripoli.